



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – SILENZIO ASSENSO

TAR Campania – Napoli, sez. VII, 26.06.2024 n. 3962 – autorizzazione paesaggistica – mancata convocazione Conferenza di Servizi – silenzio assenso – “silenzio devolutivo”

Il TAR Campania si è occupato di un ricorso proposto da una società di telefonia ai sensi degli articoli 31 e 117 cpa per chiedere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da un'amministrazione comunale e la condanna di quest'ultima a concludere il procedimento riguardante l'installazione di una SRB (stazione radio base). In particolare la ricorrente lamentava l'inerzia della PA anche con riferimento alla necessaria autorizzazione paesaggistica in ragione della mancata indizione della conferenza di servizi (espressamente prevista dall'art. 44, comma 7, decr. legisl. 259/2003) e della mancata trasmissione alla Soprintendenza della documentazione relativa alla presentazione dell'istanza.

La pronuncia presenta alcuni profili interessanti:

- 1) Sulla formazione del silenzio assenso, il TAR Campania ha chiarito che *“L'autorizzazione silenziosa non può formarsi se l'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o dei beni culturali (deputata a rendere un parere obbligatorio e vincolante ex art. 146 decr. legisl. n. 42/2004) non sia formalmente investita della pratica, in primis appunto mediante invito alla conferenza di servizi da indire da parte del comune destinatario dell'istanza dell'operatore telefonico”*.
- 2) Sulla natura di silenzio (non significativo) della Soprintendenza il TAR Campania ha specificato che *“... l'inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume “tacita” significanza provvedimentale e costituisce fatto devolutivo della competenza (c.d. “silenzio devolutivo”) non arrestando il procedimento”*.
- 3) L'ente comunale, che ha omesso di convocare la conferenza di servizi prevista dalla legge e non ha nemmeno trasmesso alla Soprintendenza la documentazione relativa alla presentazione dell'istanza, è stato condannato alla rifusione delle spese di lite. Inoltre il TAR ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge 241/1990 che prevede che le sentenze (passate in giudicato) che accolgono il ricorso avverso il silenzio inadempimento della PA siano trasmesse alla Corte dei Conti.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202306059&nomeFile=20240396201.html&subDir=Provvedimenti